



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 115 del 06 agosto 2020

OGGETTO: NOTTE ROSA. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO IN QUALSIASI FORMA DI BEVANDE IN RECIPIENTI DI VETRO O LATTINA, NELLA PARTE DEL TERRITORIO POSTA A MARE DELLA LINEA FERROVIARIA E NELLE ZONE INTERESSATE DAGLI EVENTI. DIVIETO DI ACCESSO NELLE AREE INTERESSATE DALLE MANIFESTAZIONI CON BOTTIGLIE, RECIPIENTI E QUALSIASI CONTENITORI DI VETRO.

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta dalla Questura di Rimini in data 04/08/2020 prot. n.23474 con la quale si chiede l'emissione, per le giornate del 6, 7, 8 e 9 agosto 2020, in occasione degli eventi della Notte Rosa organizzati sulla riviera romagnola che richiameranno sul territorio un numero elevato di persone, di un'ordinanza inerente:

- il divieto di vendita per asporto in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri e contenitori vari) o lattina, nella parte del territorio posta a mare della linea ferroviaria e nelle adiacenze delle zone interessate comunque da eventi;
- il divieto di accesso nelle aree interessate dalle manifestazioni – durante l'orario di svolgimento – con bottiglie, recipienti e qualsiasi contenitore di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc...);
- restando ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto in contenitori di plastica e di somministrare e/o consentire il consumo di bevande in vetro all'interno dei pubblici esercizi e loro pertinenze (dehors);

Vista l'ordinanza Sindacale n.104 del 17/07/2020 ad oggetto: *“Divieto di introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed in generale oggetti in vetro nelle aree in cui si svolgono eventi/manifestazioni/mercatini – Anno 2020.”*;

Ritenuto di integrare la suddetta ordinanza al fine di dare attuazione alle ulteriori misure di prevenzione sollecitate dalla Questura di Rimini;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. i, art. 54 "attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e relativamente" comma 4, relativamente alla possibilità di emettere ordinanze al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. 9 agosto 2008, n.º 186 recante: *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione”*;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno: Direttiva Safety n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Vista l'ordinanza n. 238 del 6.11.2018 avente ad oggetto: *“Utilizzo di materiale biodegradabile e compostabile”*;

Visti:

- la L. 689/91 e s.m.;
- il R.D. 773 / 1931 e successivo Regolamento di esecuzione;
- il D.Lgs 114/ 1998 s.m.i.;
- la L.R. 12/99 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente;

ORDINA

1) di non vendere per asporto in qualsiasi forma, anche con distributori automatici, bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri e contenitori vari) o lattina, nella parte del territorio posta a mare della linea ferroviaria e nelle adiacenze delle zone interessate comunque da eventi;

2) di non accedere nelle aree interessate dalle manifestazioni – durante l'orario di svolgimento – con bottiglie, recipienti e qualsiasi contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc...);

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto in contenitori di materiale biodegradabile e compostabile caratterizzato dalla conformità alla norma UNI EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione” e di somministrare e/o consentire il consumo di bevande in vetro all'interno dei pubblici esercizi e loro pertinenze (dehors).

La presente ordinanza produce i propri effetti:

- dalle ore 20.00 di giovedì 6 agosto alle ore 6.00 di venerdì 7 agosto 2020;
- dalle ore 20.00 di venerdì 7 agosto alle ore 6.00 di sabato 8 agosto 2020;
- dalle ore 20.00 di sabato 8 agosto alle ore 6.00 di domenica 9 agosto 2020;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa a:

- Prefetto di Rimini;
- Questore di Rimini;
- Comando Carabinieri di Cattolica;
- Comando Polizia Municipale di Cattolica;
- Guardia di Finanza.

Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza .

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. o con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a 500,00 euro, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/00.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cattolica, 06/08/2020

IL SINDACO

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)